



ALLEGATO A Dgr n. **1356**

28 LUG. 2014

pag. 1/5

BANDO - Anno 2014

Interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO e CASE DI SECONDO LIVELLO predisposte per accogliere donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "*Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne*;

VISTA la deliberazione n. del con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi stabilendo che questi siano diretti a finanziare attività di sostegno ai Comuni e alle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;

RENDE NOTO

I. Stanziamento

Per il finanziamento dei progetti per l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza, è previsto per l'esercizio 2014 uno stanziamento complessivo di € 200.000,00.

II. Beneficiari finali dell'intervento

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo

1. Comuni del Veneto:

- a. singoli;
- b. associati con altri Comuni;
- c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

- a. singole;
- b. associate con altre Aziende ULSS;
- c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.



I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

IV. *Tipologie di strutture finanziabili*

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

- A. centri antiviolenza (articolo 3)
- B. case rifugio (articolo 4)
- C. case di secondo livello (articolo 5)

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale come previsto dall'articolo 7 primo comma della L.R. n. 5/2013 (DDGR. n. 2546/2013, n. 2547/2013, n. 932/2014, n. 933/2014 e successivi provvedimenti di aggiornamento adottati entro la data di scadenza del Bando.

V. *Ripartizione della Stanziamento*

Lo stanziamento complessivo di € 200.000,00 previsto per l'esercizio finanziario 2014 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio, come di seguito riportato

- Centri antiviolenza: € 80.000,00;
- Case Rifugio: € 40.000,00;
- Case di secondo livello: € 80.000,00.

VI. *Interventi ammessi*

L'implementazione e la gestione delle strutture indicate al precedente punto IV a supporto delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

VII. *Ammissibilità' delle richieste di contributo*

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

- a) ciascun soggetto proponente (Comune e Azienda ULSS) potrà presentare una sola richiesta di contributo per ciascuna delle tre tipologie di strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello);
- b) per ciascuna struttura potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
- c) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente dei moduli di domanda allegati al Bando e spedite secondo le modalità indicate nello stesso.

VIII. *Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

- a) spese di ammodernamento degli impianti tecnologici;
- b) spese tinteggiatura locali;
- c) spese per acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo;
- d) spese per retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;
- e) spese per utenze (telefono, acqua, riscaldamento, ecc);
- f) spese per altre attività attinenti all'organizzazione della struttura e alla divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti dalla stessa.

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

IX. *Criteri di valutazione delle richieste di contributo*

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'ambito provinciale di appartenenza (almeno una struttura per tipologia per ciascuna Provincia);



- b) la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di competenza (esclusivamente per la Case rifugio e per le case di secondo livello);
- c) il numero di utenti registrato nell'anno 2013 (esclusivamente per i Centri antiviolenza);
- d) il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2013 (esclusivamente per le case rifugio e le case di secondo livello);
- e) la qualificazione degli operatori delle strutture;
- f) l'esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'articolo 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (Forze dell'ordine, Magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche);
- g) la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- h) la data di ricevimento della domanda.

X. Contributo concedibile

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 20.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

XI. Durata del progetto

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

XII. Graduatoria

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che verrà approvata con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande indicati nel presente bando.

Potrà essere finanziato un solo progetto per ciascuna delle tre tipologie (centro antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) per ciascun soggetto richiedente. Verrà applicato il criterio di preferenza nell'assegnare il finanziamento per ciascuna tipologia, relativamente all'ambito territoriale provinciale di appartenenza. I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile in sede di riparto potrà essere valutata la possibilità di assegnare un ulteriore finanziamento all'ambito territoriale provinciale che presenta una minore presenza di strutture per tipologia nel proprio territorio.

XIII. Modalità' di erogazione e di rendicontazione dei contributi

I soggetti beneficiari dovranno dichiarare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo l'accettazione dello stesso (su modulistica fornita dalla Regione), pena la decadenza dalla assegnazione. Il provvedimento di revoca del contributo, da emanarsi anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario, potrà disporre per l'attribuzione dell'importo in favore di altro/i intervento/i, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria.

Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

1. 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione dell'avvio delle attività da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario;
2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario della seguente documentazione:
 - a. relazione finale sull'attività svolta;
 - b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle stesse;



- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – resa ai sensi del DPR 445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione – comprensiva di dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato e di attestazione del luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati.

Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all'iniziativa finanziata dovrà essere riportata la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione del Veneto"¹, tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al costo complessivo ammissibile così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni al progetto non sostanziali autorizzate dal Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.

XIV. *Variazioni al progetto*

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

- durata: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva del progetto;
- attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte dell'Ente che dettagliatamente illustra le variazioni di attività e/o budget.

XV. *Presentazione della domanda*

Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dei moduli di domanda allegati alla citata DGR rispettivamente allegato B) centri antiviolenza, allegato C) case rifugio e allegato D) case di secondo livello, disponibili sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce "Bandi, Avvisi e Concorsi".

Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Le informazioni sulle modalità di trasmissione con posta elettronica certificata si trovano al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

IMPORTANTE: ai fini della ammissibilità della domanda da inviare alla casella PEC :

- la e-mail dovrà avere in allegato la **domanda** di contributo in formato .pdf e tutti gli **allegati** in formato pdf
- nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: *"Domanda di finanziamento per interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne – anno 2014"*;

¹ Nel caso di utilizzo del logo regionale è obbligatorio contattare preventivamente la competente Sezione Comunicazione e Informazione al seguente indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.



- nel testo della e-mail dovrà essere inserito il seguente destinatario: al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Sezione Relazioni Internazionali, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia.

Il modulo di domanda dovrà essere **obbligatoriamente compilato**, a pena di esclusione, in ogni sua parte. Si precisa che il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

XVI. Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è la Sezione Relazioni Internazionali. (L. n. 241/1990 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Sezione Relazioni Internazionali (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo n. 2/2006 modificato con regolamento n. 1/2007, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 5/2013. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del predetto decreto.

Informazioni sui contenuti del bando potranno essere richieste alla Sezione Relazioni Internazionali:

telefono 041/2794309 – 4389;

fax 041/2794390;

e-mail: francesca.bullo@regione.veneto.it

stefano.zucchetta@regione.veneto.it

IL DIRETTORE
Dott. Diego Vecchiato